

**COMUNE DI FREGONA**  
***(Provincia di TREVISO)***

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE***

Approvato con delibera del  
Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

## INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – DISPOSIZIONI VARIE ED EFFICACIA

### **SEZIONE A - DISCIPLINA GENERALE COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

- Art. 3.1 - OGGETTO – IMU
- Art.3.2 - PERTINENZE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE – IMU
- Art.3.3 - ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI - IMU
- Art.3.4 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI – IMU
- Art.3.5 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI – IMU
- Art.3.6 - ALTRE AGEVOLAZIONI – IMU
- Art.3.7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI – IMU
- Art.3.8 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE – IMU
- Art.3.9 - VERSAMENTI MINIMI – IMU
- Art.3.10 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO - IMU
- Art.3.11 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - IMU

### **SEZIONE B - DISCIPLINA GENERALE COMPONENTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

- Art.4.1 - OGGETTO – TASI
- Art.4.2 - SOGGETTI PASSIVI – TASI
- Art.4.3 - ASSIMILAZIONI - TASI
- Art.4.4 - VERSAMENTI – TASI
- Art.4.5 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO - TASI
- Art.4.6 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE – TASI
- Art.4.7 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE – TASI
- Art.4.8 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE - TASI

### **SEZIONE C - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 09.04.2014

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Fregona dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC nel Comune di Fregona, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Il presente Regolamento è composto da tre sezioni:
  - Sezione A – Disciplina generale componente IMU – Imposta Municipale Propria
  - Sezione B - Disciplina generale componente TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili
  - Sezione C – Disciplina generale componente TARI – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione rifiuti
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **DISPOSIZIONI VARIE ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

## **Sezione A**

### **Disciplina generale componente Imposta Municipale Propria (IMU)**

#### **Articolo 3.1**

##### **OGGETTO - IMU**

La presente sezione disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.

#### **Articolo 3.2**

##### **PERTINENZE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE - IMU**

In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve specificare, entro il termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni IMU, quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale.

#### **Articolo 3.3**

##### **ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI - IMU**

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che risiedano in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, deve essere presentata dichiarazione I.M.U.

#### **Articolo 3.4**

##### **DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI - IMU**

Con propria deliberazione la Giunta Comunale, a fini indicativi e non vincolanti, può determinare, periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. rilevato anche da atti (contratti, perizie ecc.).

Nei casi in cui i contitolari di una medesima area applichino valori diversi, l'ufficio uniformerà i valori a quello più elevato.

Nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione dei fabbricati, di interventi di recupero, la base imponibile è determinata dal valore dell'area, che viene considerata quale fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato oggetto di intervento. Il termine iniziale per l'applicazione dell'imposta sull'area fabbricabile coincide con la data di inizio lavori, quello finale con la loro ultimazione ovvero, se antecedente, con la data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è stato utilizzato, si è reso utilizzabile o è stato iscritto al catasto edilizio urbano. L'area da considerare fabbricabile è quella utilizzabile ai fini edificatori.

### **Articolo 3.5**

#### **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI – IMU**

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile per il calcolo dell'I.M.U. è ridotta della percentuale stabilita dalle disposizioni di legge.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 4, della Legge n.44/2012 e delle norme regolamentari edilizie in vigore, il Comune di Fregona considera inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano inidonei all'uso a cui sono destinati. L'inagibilità o inabitabilità del fabbricato può essere dichiarata se di fatto l'immobile non venga utilizzato e quando sussistono tutte le seguenti condizioni:

- assenza di allacciamenti ai servizi di rete;
- gravi lesioni statiche alle strutture verticali e/o orizzontali ovvero alle scale, al tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o parte di esso;
- gravi carenze igienico sanitarie;
- sgombero completamente da cose e persone.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario su istanza del contribuente oppure su presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del contribuente.

La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della richiesta con allegata documentazione dimostrativa.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, anche con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o miglioramento.

### **Articolo 3.6**

#### **ALTRE AGEVOLAZIONI - IMU**

L'Amministrazione Comunale può deliberare un'aliquota agevolata relativamente agli immobili di esclusiva proprietà di soggetti che risultano regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane, utilizzati direttamente dagli stessi per l'esercizio dell'attività artigianale.

Per poter beneficiare delle agevolazioni dovrà essere presentata apposita istanza da prodursi entro i termini di presentazione della dichiarazione I.M.U.

### **Articolo 3.7**

#### **ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI - IMU**

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni accertate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.

### **Articolo 3.8**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE – IMU**

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.

Non si dà luogo al rimborso a titolo d'imposta di importi uguali o inferiori a €. 12,00.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

### **Articolo 3.9**

#### **VERSAMENTI MINIMI – IMU**

L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta, comprensiva di quota erariale e di quota comunale, complessivamente dovuta per l'anno dal contribuente e non alle singole rate di acconto e di saldo.

### **Articolo 3.10**

#### **DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO - IMU**

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero disporre la sospensione del pagamento degli importi così come indicati negli avvisi fino a sei mesi e disporre, successivamente, la rateizzazione nella misura massima di dodici rate mensili.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine per il versamento dell'imposta e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza di temporanee difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, a pena di non accettabilità, idonea documentazione (dichiarazioni dei redditi, bilanci, documenti da istituti di credito, ecc.) atta a comprovare la temporanea situazione di difficoltà finanziaria.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:

- il debitore perde la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento del tributo;
- l'intero importo ancora dovuto viene immediatamente e automaticamente posto in riscossione in unica soluzione.

Non può essere concessa in ogni caso la rateizzazione del pagamento per importi derivanti da accertamenti IMU complessivamente inferiori ad €. 300,00.

### **Articolo 3.11**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE - IMU**

Per l'azione impositrice del Comune sono applicabili ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e s.m.i. l'istituto dell'accertamento con adesione nonché gli altri strumenti di deflazione del contenzioso così come previsti nel medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 e s.m.i..

## **Sezione B**

### **Disciplina generale componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI)**

#### **Articolo 4.1**

##### **OGGETTO - TASI**

La presente sezione disciplina il tributo per i servizi indivisibili, denominato "TASI", in attuazione dell'articolo 1 – commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i..

#### **Articolo 4.2**

##### **SOGGETTI PASSIVI - TASI**

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo calcolato applicando l'aliquota determinata con deliberazione dell'organo competente, adottata ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 446/97, nel rispetto della normativa vigente.

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### **Articolo 4.3**

##### **ASSIMILAZIONI - TASI**

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che risiedano in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

#### **Articolo 4.4**

##### **VERSAMENTI - TASI**

- 1 L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 2 Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da versare entro il 16 giugno.
- 3 Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, oppure con apposito bollettino postale.
- 4 Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5 Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche in nome e per conto degli altri.

- 6 L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno dal contribuente e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 7 L'imposta è versata in autoliquidazione nelle more dell'approvazione dei Decreti previsti dal comma 689 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e, comunque, fino alla completa creazione della banca dati comunale.

#### **Articolo 4.5**

##### **DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO - TASI**

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero disporre la sospensione del pagamento degli importi così come indicati negli avvisi fino a sei mesi e disporre, successivamente, la rateizzazione nella misura massima di dodici rate mensili.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine per il versamento dell'imposta e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza di temporanee difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, a pena di non accettabilità, idonea documentazione (dichiarazioni dei redditi, bilanci, documenti da istituti di credito, ecc.) atta a comprovare la temporanea situazione di difficoltà finanziaria.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:

- il debitore perde la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento del tributo;
- l'intero importo ancora dovuto viene immediatamente e automaticamente posto in riscossione in unica soluzione.

Non può essere concessa in ogni caso la rateizzazione del pagamento per importi derivanti da accertamenti TASI complessivamente inferiori ad €. 300,00.

#### **Articolo 4.6**

##### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE - TASI**

Per l'azione impositrice del Comune sono applicabili ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 e s.m.i. l'istituto dell'accertamento con adesione nonché gli altri strumenti di deflazione del contenzioso così come previsti nel medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 e s.m.i..

#### **Articolo 4.7**

##### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE – TASI**

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.

Non si dà luogo al rimborso a titolo d'imposta di importi uguali o inferiori a €. 12,00.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI.



## **Sezione C**

### **Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 09.04.2014

**OGGETTO DELLA PROPOSTA: REGOLAMENTO IUC. APPROVAZIONE.**

Ufficio: tributi

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**N° PROPOSTA: 4**

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Fregona, li 09.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto GAVA COSTANTINA

---

**SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Fregona, li 09.04.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA  
Fto Bortolini Dott. Giuseppe

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09/04/2014

